

**SERVIZIO DI T.P.L. SU GOMMA NEL LOTTO 1 “AREA METROPOLITANA” -
ACCORDO TRANSATTIVO TRA CITTA’ METROPOLITANA, COMUNI DEL
LOTTO 1 E ATAF&LINEA SCARL PER L’ANNO 2016.**

L’anno duemiladiciasette (2017)

TRA

- **CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE,**
- **COMUNE DI FIRENZE ,**
- **COMUNE DI BAGNO A RIPOLI**
- **COMUNE DI CALENZANO**
- **COMUNE DI CAMPI BISENZIO**
- **COMUNE DI FIESOLE ,**
- **COMUNE DI GREVE IN CHIANTI ,**
- **COMUNE DI IMPRUNETA ,**
- **COMUNE DI LASTRA A SIGNA ,**
- **COMUNE DI SCANDICCI**
- **COMUNE DI SESTO FIORENTINO**
- **COMUNE DI SIGNA**
- **COMUNE DI VAGLIA**
- **ATAF&LINEA s.c.ar.l.,**

Premesso in primo luogo che:

- la Città metropolitana di Firenze gestisce il servizio di trasporto pubblico su gomma di competenza propria e dei Comuni del Lotto 1 “Area Metropolitana”, sopra rappresentati, in gestione associata del servizio come da convenzione reg. 258/2012 ;
- a decorrere dal 1° gennaio 2016, come già per tutto il periodo decorrente dalla scadenza del contratto di servizio rep. 18878/2005 (30 settembre 2010) al 31 dicembre 2015, il trasporto pubblico su gomma in detto Lotto 1, è stato garantito mediante l'imposizione dell'obbligo di prestare il servizio alla Scarl Ataf&Linea, ai sensi del Regolamento CE n. 1370/2007, nelle more dell'espletamento della gara per l'affidamento del servizio ad un unico gestore per l'intero territorio regionale.
- a norma degli artt. 4 e 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 gli atti di imposizione dell'obbligo di fornire il servizio pubblico devono stabilire, *in anticipo in modo obiettivo e trasparente, i parametri in base ai quali deve essere calcolata l'eventuale compensazione e la natura e portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi e tali parametri sono da determinarsi in modo tale che la compensazione corrisposta non possa superare l'importo necessario per coprire l'effetto finanziario netto sui costi sostenuti e sui ricavi originati dall'assolvimento dell'obbligo di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi ricavi trattenuti dall'operatore del servizio pubblico, nonché di un profitto ragionevole.*
- il preambolo del Regolamento CE n. 1370/2007 al n. 36 afferma il principio della generale inderogabilità degli aiuti di Stato e nella sentenza 24 luglio 2003 pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nella causa C-280/00 Altmark Trans GmbH, è affermato che *“quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi necessari avrebbe dovuto sopportare”.*
- per il primo obbligo di servizio, relativo al periodo ottobre- dicembre 2010 la compensazione era stata determinata dalla Soc. Aleph s.r.l , con applicazione dei criteri di cui al Regolamento CE n. 1370/2007, confermando gli importi corrisposti in vigenza del contratto venuto a scadenza il 30 settembre 2010.
- per gli anni 2011, 2012 e ancora per l'anno 2013, detti importi erano stati confermati con la sola maggiorazione annuale dell'indice di inflazione programmata, ritenendo che il prezzo offerto dalla Scarl e con il quale si era aggiudicata la gara di appalto del 2004, di anno in anno

rivalutato con il suddetto indice, rappresentasse il livello ottimale di redditività, economicità e produttività dell'azienda.

-a seguito dell'impugnazione degli atti di imposizione del servizio da parte della Scarl sia in sede amministrativa che in sede civile, si addiveniva in data 17 dicembre 2013 rep. 291 alla sottoscrizione di un accordo transattivo, valevole fino al 30 giugno 2014, sulla base del quale alla Scarl veniva riconosciuta una maggiorazione pari a Euro 0,142/km oltre iva per i servizi effettuati da ATAF spa e di Euro 0,135/km oltre iva per i servizi effettuati da Linea spa, senza alcuna maggiorazione per interessi moratori;

- l'accordo suddetto veniva prorogato nel mese di luglio 2014 fino al 31 dicembre 2014, confermando la maggiorazione suddetta;

- per l'anno 2015 veniva sottoscritto un nuovo accordo che prevedeva, in aggiunta agli importi corrisposti mensilmente per tipologia di servizio, la liquidazione a titolo di acconto della maggiorazione corrisposta fino al 31 dicembre 2014, di Euro 0,142 /km per il servizio effettivo rendicontato da Ataf Gestioni e di Euro 0,135/ per il servizio rendicontato da Linea, salva verifica, da effettuarsi entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio 2015 da parte delle due aziende che compongono la Scarl, tesa ad accertare che l'indice ROI calcolato sulla somma del capitale investito dalle due aziende nel 2015 non fosse superiore al 5%;

- in caso di risultato inferiore, nulla sarebbe stato dovuto dalla Città metropolitana e dai Comuni della gestione associata; nel caso in cui l'indice fosse risultato superiore al 5%, la quota parte del risultato operativo della Scarl sarebbe stato recuperato proporzionalmente a carico dei gestori;

- con atto dirigenziale n. 1527 del 17 agosto 2016 veniva attestata la congruità della maggiorazione corrisposta che dunque assumeva carattere definitivo;

- gli atti di imposizione del servizio adottati nel corso dell'intero anno 2016 hanno confermato in via provvisoria gli importi della compensazione corrisposta nel corso dell'anno 2015, al netto della maggiorazione successivamente liquidata in via transattiva, nelle more di verificare i risultati della gestione della Scarl per detto anno e determinare il giusto importo da corrispondere;

- al fine di definire la compensazione dovuta ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento CE n. 1370/2007, per il servizio esercito nell'anno 2016, la Scarl Ataf&Li-nea ha inviato alla Città Metropolitana in data 13 ottobre 2016 prot. 121711 una ipotesi di accordo impostata sulla base dei criteri convenuti in via transattiva per l'anno 2015;

Premesso in secondo luogo:

- che Città metropolitana e Scarl, si sono confrontate su tale ipotesi e hanno concordato:

1) di confermare il ROI (Return on Investments), definito come rapporto tra Risultato Operativo e CIN (Capitale Investito Netto) dell' aggregato di ATAF&Gestioni Srl e Li-nea SpA quale strumento tecnico per la determinazione del ragionevole utile;

2) di accettare, in via transattiva, ai sensi del Regolamento CE 1370/2007, che il servizio esercito sia compensato in misura tale che il valore dell'indice ROI, a consuntivo, risulti non superiore al 5%;

3) per il calcolo di detto indice :

a) di prendere a base i rendiconti della gestione del ramo TPL delle due società, tratti dai Bilanci d'esercizio approvati dalle rispettive assemblee.

b) per il computo del risultato operativo di tenere conto delle voci di bilancio, afferenti il ramo TPL, relative alla differenza tra ricavi operativi e costi operativi, differenza da rettificare da ammortamenti netti, accantonamenti e svalutazioni dell'attivo circolante e saldo dei proventi e oneri diversi. In coerenza con le logiche utilizzate per l'accordo transattivo 2015, gli oneri e i proventi straordinari non sono da considerarsi nel calcolo del risultato operativo.

c) per il computo del CIN di procedere alla somma delle seguenti voci, afferenti il ramo TPL: capitale circolante netto gestionale, altre attività nette, immobilizzazioni tecniche al netto dei fondi ammortamento, partecipazioni delle immobilizzazioni finanziarie.

d) di rettificare tale somma dal fondo TFR e dagli altri fondi.

- che al fine di determinare la congruità della compensazione integrativa proposta sono stati analizzati i dati economici e patrimoniali presentati dalla Scarl e dalla stessa dichiarati corrispondenti a quelli del preconsuntivo 2016 di bilancio, comprensivi anche l'importo di Euro 2.753.893,00 al netto di iva, quale maggiorazione richiesta in via transattiva, pari ad Euro 0,142/km per i servizi effettuati da ATAF&Gestioni srl e ad Euro 0,135/km per i servizi effettuati da Linea spa;

- che ai fini del calcolo del CIN il valore delle immobilizzazioni tecniche è stato integrato di un valore figurativo rappresentativo del livello di investimenti che fisiologicamente le due Società della Scarl avrebbero realizzato nel 2016 se fosse stata chiara l'evoluzione dell'iter della gara toscana per l'affidamento del servizio nel lotto unico regionale;

- che gli investimenti figurativi sono stati calcolati prendendo a riferimento il tasso di investimento medio dell'ultimo biennio di ATAF&Gestioni Srl, pari al rapporto tra gli

investimenti effettuati, al netto dei contributi c/investimenti in ciascun esercizio 2014 e 2015 e le immobilizzazioni tecniche al 1° gennaio di ciascun esercizio, espresse sempre al netto dei contributi;

- che è stato applicato il tasso di investimento medio del periodo 2014-15, per l'esercizio 2016, al valore delle immobilizzazioni tecniche al netto dei contributi, presenti al 1° gennaio 2016 nel bilancio di ATAF&Gestioni Srl e di Li-nea SpA, in modo da determinare gli investimenti "figurativi" dell'esercizio e in analogia di rideterminare gli ammortamenti dell'esercizio 2016 lungo la vita economica dei mezzi;

- che il CIN al 31.12.2016 è stato calcolato come somma tra le immobilizzazioni tecniche al netto dei contributi al 1° gennaio 2016 e gli investimenti "figurativi" dell'esercizio 2016 al netto dei fondi ammortamento;

- che il risultato operativo, determinato considerando gli ammortamenti dell'esercizio (comprensivi degli ammortamenti figurativi), rettificati dalla quota di risconto annuo attribuibile ai contributi in c/investimenti, è risultato inferiore al 5%;

Considerato:

-che sulla base della simulazione effettuata, la maggiorazione richiesta dalla Scarl è da ritenersi congrua e tale da garantire l'utile ragionevole come sopra concordato e determinato;

-che tale simulazione dovrà trovare effettivo riscontro nei consuntivi di bilancio 2016 quali saranno approvati dai Cda delle due Società e quindi la maggiorazione corrisposta a titolo transattivo, pari a complessivi Euro 2.753.894,11, assumerà carattere definitivo solo dopo detta verifica;

- che per quanto riguarda la ripartizione degli oneri derivanti dal riconoscimento di detta maggiore integrazione, in base a quanto statuito nella convenzione reg. 258/2012, la maggiorazione riconosciuta è ripartita proporzionalmente tra Città metropolitana e Comuni, come segue: alla prima gli oneri in misura corrispondente alla percentuale in termini di percorrenze delle linee di competenza amministrativa metropolitana rispetto al totale delle percorrenze effettuate; ai secondi la restante parte da ripartirsi tra loro in proporzione ai chilometri di esercizio effettuati sul territorio di ciascuno di essi, indipendentemente dalla competenza amministrativa comunale o metropolitana delle linee che attraversano i rispettivi territori comunali, con esclusione del vincolo di solidarietà tra gli enti di cui all'art. 1284 cod.civ.,

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) A titolo di integrazione della compensazione già corrisposta per tipologia di servizio, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, la Città Metropolitana di Firenze, in proprio e per conto del Comune di Montelupo Fiorentino, e i Comuni di Firenze, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia si obbligano a liquidare alla Scarl ATAF&LINEA, che in persona del suo Presidente, accetta, a titolo di acconto, una maggiorazione della compensazione indicata negli atti di imposizione del servizio, di Euro 0,142/km oltre iva i servizi effettuati da ATAF Gestioni srl e di Euro 0,135/km oltre iva i servizi effettuati da Linea spa, come da percorrenze effettive rendicontate e fatturate, per complessivi Euro 2.753.894,11 oltre Iva 10% e dunque Euro 3.029.283,52.
- 3) La suddetta maggiorazione viene liquidata a titolo di acconto e sarà riconosciuta in via definitiva nel caso in cui, dal consuntivo 2016, il ROI dell'aggregato ATAF&Linea Scarl, calcolato secondo le modalità descritte in premessa, risulti essere non superiore al 5%. Ciascuna Società dovrà pertanto trasmettere alla Città Metropolitana, una volta approvato il bilancio d'esercizio 2016, l'attestazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione contabile che attesti che le attività diverse dal servizio TPL su gomma hanno avuto una contabilità separata e che per il calcolo dell'indice ROI sono state prese a riferimento le sole voci afferenti a detto servizio pubblico, oggetto degli atti di imposizione dell'obbligo di servizio, determinate con i criteri esposti nelle premesse nella presente, a partire dai valori dei bilanci stessi.
- 4) L'importo dovuto a titolo di acconto per i servizi resi da Ataf&Gestioni, al netto di Iva, è pari ad Euro 2.148.729,26, quello per i servizi resi da Linea Spa, sempre al netto di Iva è pari ad Euro 605.164,85.
- 5) Resta a carico della Scarl ATAF&LINEA e con esonero di ogni responsabilità in merito della Città Metropolitana e degli altri Enti, la ripartizione dell'importo complessivo di Euro 2.753.894,11 oltre Iva 10% a favore di ATAF& Gestioni srl e Linea spa.
- 6) Gli oneri derivanti dal riconoscimento della suddetta maggiorazione sono ripartiti tra Città Metropolitana e Comuni con il criterio indicato all' art. 1 della convenzione Reg. 258/2012 , con la quale la Provincia oggi Città Metropolitana stessa e i Comuni del Lotto 1 hanno riconfermato al volontà di gestire in forma associata il servizio e dunque “ accollando alla Città Metropolitana

di Firenze, ai sensi della L.R. 42/1998 ss.mm., gli oneri in misura corrispondente alla percentuale, in termini di percorrenze delle linee di competenza amministrativa metropolitana rispetto al totale delle percorrenze effettuate (metropolitane e comunali), ed ai singoli Comuni la restante parte da ripartirsi tra loro in proporzione ai chilometri di esercizio effettuati sul territorio di ciascuno di essi, indipendentemente dalla competenza amministrativa comunale o metropolitana delle linee che attraversano i rispettivi territori comunali”.

7) La Scarl provvederà a fatturare alla Città Metropolitana e ai Comuni gli importi di seguito indicati, che saranno liquidati entro e non oltre il 30 aprile 2017:

Città metropolitana	Euro	945.128,32
Bagno a Ripoli	Euro	57.158,77
Calenzano	Euro	42.495,82
Campi Bisenzio	Euro	92.369,06
Fiesole	Euro	44.612,32
Firenze	Euro	1.505.917,27
Greve in Chianti	Euro	1.411,67
Impruneta	Euro	11.924,18
Lastra a Signa	Euro	28.486,78
Montelupo Fiorentino	Euro	5.615,56
Scandicci	Euro	175.881,63
Sesto Fiorentino	Euro	104.190,23
Signa	Euro	7.626,57
Vaglia	Euro	6.465,34

8) Ad eccezione del Comune di Montelupo Fiorentino, tutti i pagamenti previsti nel presente accordo transattivo saranno effettuati dai Comuni interessati, ciascuno per la quota di spettanza con esclusione del vincolo di solidarietà di cui all'art. 1294 cod. civile, mediante accredito sul conto corrente Monte dei Paschi di Siena Agenzia 30 IBAN : IT56M0103002827000000504710. La quota relativa al Comune di Montelupo sarà fatturata alla Città metropolitana, che provvederà al pagamento e chiederà al Comune il rimborso. La quota relativa alla Città metropolitana dovrà essere fatturata per Euro 432.684,33 iva compresa alla stessa e per Euro 563.688,39 iva compresa al Comune di Firenze, che la liquiderà avvalendosi delle residue risorse di cui all'accordo sottoscritto tra i due Enti e la regione Toscana avente ad oggetto : “ *Servizio di trasporto pubblico locale : accordo tra Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze e Regione Toscana relativo alle risorse finanziarie per il Tpl nell'area metropolitana di Firenze, erogate dalla Regione per il periodo settembre-dicembre 2016*”.

9) ATAF&LINEA s.c.ar.l , con l'attuazione di quanto previsto dal presente atto e l'integrale pagamento da parte degli Enti Locali delle somme sopra pattuite rinuncerà ad ogni maggiore e/o diversa pretesa. In ogni caso, con la sottoscrizione del presente atto ATAF&LINEA s.c.ar.l. rinuncia espressamente a far valere in qualsiasi sede eventuali ulteriori pretese a qualsiasi titolo nei confronti della Città Metropolitana di Firenze e /o degli enti deleganti, ivi comprese ipotesi risarcitorie e/o di indebito arricchimento, ancorché sino a tale momento non avanzate o non formalizzate per il servizio reso fino al 31/12/2016.

10) Per l'anno 2017 sarà corrisposta alla Scarl a titolo di acconto la stessa compensazione corrisposta nell'anno 2016 per tipologia di servizio, al netto della maggiorazione di cui al presente accordo. La Scarl ATAF&Linea si impegna con cadenza semestrale, a trasmettere alla Città metropolitana i dati economici e patrimoniali consuntivi relativi alla gestione del servizio, per consentirne il monitoraggio con riferimento alla pertinenza ed efficienza dei costi, la congruità dei ricavi e la ragionevolezza dell'utile.

11) L'imposta di bollo gravante sul presente atto è a carico della Scarl Ataf&Linea.

Letto, confermato e sottoscritto in forma digitale ai sensi dell'art.6 comma 6 del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito con modificazioni dalla L.21 febbraio 2014, n.9.

Città Metropolitana di Firenze

Comune di Firenze

Comune di Bagno a Ripoli

Comune di Calenzano

Comune di Campi Bisenzio

Comune di Fiesole

Comune di Greve in Chianti

Comune di Impruneta

Comune di Lastra a Signa

Comune di Scandicci

Comune di Sesto Fiorentino

Comune di Signa

Comune di Vaglia